

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A

Sezione Quarta civile

Composta dai seguenti magistrati

dott. Giuseppe Mario Zezza Presidente rel.

dott. Giuseppe Miceli Consigliere

dott. Maria Teresa Mirra Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8980 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2004, posta in decisione all'udienza del 17 giugno 2010

tra

s.p.a. ACEA, in persona del suo legale rappresentante, el.te dom.ta in Roma, p.le Ostiense n.2, presso lo studio dell'avv.to Romana Sardarelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

APPELLANTE

e

BIANCHI NATALE e SCARDI PAOLA, el.te dom.ti in Roma, via A. Riboty n.23, presso lo studio dell'avv.to Antonietta Monaco che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti

APPELLATI

Oggetto: immissioni e risarcimento del danno

Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 giugno 2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2004, la s.p.a. ACEA, esercente il servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica in Roma, ha proposto appello avverso la sentenza n.26674/2003 con la quale Il Tribunale di Roma –decidendo sulla domanda contro di lei avanzata da Bianchi Natale e Scardi Paola, abitanti in un appartamento sito in Roma alla via N. Oxilia n.14, al fine di ottenerne la condanna alla cessazione delle immissioni elettromagnetiche e rumorose provenienti da una sua cabina elettrica di trasformazione ubicata in un locale condominiale sottostante il suddetto appartamento- ha confermato il provvedimento cautelare *ante causam* di inibizione dell'attività esercitata a mezzo di tale cabina, emesso il 5 novembre 1999, e la ha condannata al risarcimento del danno, in misura di € 8.000,00 in favore di ognuno degli attori, nonché al pagamento delle spese di lite.

L'appellante denuncia:

- 1) <<difetto di giurisdizione>> perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, e nonostante la dichiarazione (Corte Cost. 17 luglio 2000 n.292) di illegittimità costituzionale dell'art.33 D.L.vo 31 marzo 1998, n.80, <<la domanda tesa ad ottenere la sospensione del servizio pubblico, azionata ex adverso e ribadita nella fase di merito, rientrando nel novero delle attività tipiche di gestione del servizio corredata dall'utilizzo per la P.a. o per l'ente gestore di poteri autoritativi, era sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario anche precedentemente alla introduzione delle disposizioni contenute nella L.205/2000>>, non applicabile alla fattispecie per effetto dell'art.5 c.p.c.,
- 2) <<illogicità erroneità e contraddittorietà della pronuncia>> con riguardo:
 - a) agli esiti delle consulenze tecniche di ufficio delle quali quella relativa alla misura dei campi elettromagnetici è pervenuta alla conclusione che esse <<non superano i valori prescritti dall'attuale normativa in vigore (D.P.C.M. 23/04/92)>> mentre quella relativa alla immissione di rumori è stata contestata <<in quanto la misurazione è avvenuta in condizioni non ottimali dando esiti incerti e censurabili e si è chiesto di provare come la situazione dei luoghi fosse tale da generare un effetto di riverbero (e dunque di moltiplicazione) del rumore>>;
 - b) alla ritenuta <<esistenza di pericolo di danno alla salute connesso con il perdurare dell'esposizione alla fonte inquinante>> sulla base di del <<cosiddetto principio di precauzione>>, pur in assenza di superamento dei limiti di valore dei campi elettromagnetici, in contrasto con <<il principio di certezza del diritto>> perché

<<l'operatore,che è chiamato all'applicazione delle norme,deve saper entro quali limiti la sua azione è contenuta nei confini del lecito>>;

d)alla ritenuta dipendenza dei disturbi comportamentali del Bianchi e della Scardi,come accertati,dal funzionamento del trasformatore nonostante <<trattasi con tutta evidenza di un quadro aspecifico che nella letteratura scientifica compare pressoché identico con riferimento ad altre disparate eziologie>>.

Gli appellati si sono costituiti,chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 17 giugno 2010,la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non appare fondato e deve essere,pertanto,rigettato

In ordine al primo motivo di impugnazione –premessso che la domanda non era intesa alla cessazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e non aveva carattere di realtà,ma rientrava nello schema del risarcimento anche in forma specifica,mirando soltanto alla cessazione del comportamento dannoso,peraltro di natura esclusivamente tecnico-materiale senza carattere autoritativo,non implicante anche la cessazione del servizio pubblico il quale,di fatto,è stato assicurato anche successivamente all'ordinanza cautelare con un semplice spostamento dell'ubicazione dalla cabina da un immobile abitato all'aperto sulla pubblica via- deve osservarsi che le argomentazioni dell'appellante circa la limitata efficacia della pronuncia della Corte Costituzionale n.292/200 non appaiono condivisibili sia perché la norma dichiarata illegittima quanto all'eccesso di delega non sembra poter essere sostituita da altra,non espressamente deliberata dal legislatore,sia perché,anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205,solo con l'art. 1,co. 552,della legge 30 dicembre 2004 n.311,è stato,poi,definitivamente stabilito che le controversie risarcitorie in materia di impianti di energia elettrica,di notevole potenza quali quelli di cui al D.L. 7 febbraio 2002 n.7,sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con espressa previsione di applicabilità dell'art. 23bis della legge 6 dicembre 1971 n.1034 il quale,a sua volta,era stato introdotto proprio dalla legge 205/2000.

In ordine alle prime due articolazioni del secondo motivo di impugnazione,che possono esaminarsi congiuntamente,deve osservarsi,in aggiunta alle corrette e condivisibili argomentazioni del Tribunale,che non urta con il principio di certezza del diritto l'applicabilità del c.d. principio di precauzione,purché adeguatamente motivata,in

presenza di un paventato pericolo per il bene salute,diritto costituzionalmente garantito come condizione per il godimento di qualsiasi altro diritto della persona.

Orbene,nella specie,la cabina di trasformazione era allocata,contrariamente ad ogni dovere generale di diligenza e di precauzione,in un immobile condominiale sotto l'abitazione degli appellati e le immissioni elettromagnetiche,benché non superanti le soglie di normazione secondarie,erano comunque rilevanti sia per la loro costante permanenza,in considerazione dell'ininterrotto uso di energia elettrica da parte di un considerevole numero di utenti,sia per la loro associazione ad immissioni di rumore,pure praticamente costanti e di accertata intollerabilità.

Con riguardo all'asserita erroneità dei criteri di misurazione del rumore deve,poi,osservarsi,non solo, che le censure,come formulate nell'atto di appello,appaiono generiche,ma che proprio la eventuale presenza di cause di <<moltiplicazione>> del rumore,presumibili in un condominio ed in una abitazione,avrebbero dovuto indurre il gestore del servizio pubblico ad un maggiore rispetto della tranquillità delle persone abitanti nell'immobile sovrastante la cabina.

Quanto alla terza articolazione del secondo motivo di impugnazione deve osservarsi che i disturbi accertati dal CTU sono specificamente noti in medicina legale che essi,nel caso di specie,in assenza di altre cause risultanti dall'anamnesi prossima e remota,non potevano che collegarsi eziologicamente alle accertate immissioni.


Le spese del grado liquidabili in complessivi € 4.490,00,di cui € 1390,00 per diritti,seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte,definitivamente decidendo rigetta l'appello, così confermando la sentenza n.26674/2003 del Tribunale di Roma,e condanna la s.p.a. ACEA,in persona del suo legale rappresentante,al pagamento,in favore degli appellati Bianchi Natale e Scardi Paola,delle spese del grado liquidate in complessivi € 4.490,00 oltre spese generali.IVA e CPA come per .

Così deciso in Roma,il 3 marzo 2011

il Presidente est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella

Depositata in Cancelleria
Oggi, 04 MAG. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella